

Info Cassa

IL MODELLO 5/2020 - PROCEDURA DI INVIO IN LINEA DAL 20 LUGLIO

20/07/2020

di Paola Ilarioni



La compilazione web del modello 5, si effettua tramite il sito www.cassaforense.it- accesso riservato - [posizione personale](#) utilizzando il proprio codice meccanografico e pin.

Il Mod 5 calcola automaticamente la contribuzione dovuta, in base al reddito netto professionale ed al volume d'affari inserito, tenendo conto dello status del dichiarante: avvocato iscritto o pensionato, avvocato con agevolazione nei primi otto anni o praticante.

Il Mod 5 va inviato da tutti gli iscritti a Cassa anche in caso di reddito zero.

Il termine di invio e di pagamento del modello 5/2020

L'invio - ordinariamente **fissato al 30 settembre** - è **differito al 31.12.2020**.

Il pagamento dei contributi in autoliquidazione potrà essere effettuato **con diverse modalità che andranno scelte al momento dell'invio del Mod.5.**

La scelta fra le modalità di pagamento è obbligatoria; in difetto, il sistema non consente di proseguire nella compilazione del Mod.5. **La scelta effettuata diviene irrevocabile con l'invio del Mod.5.**

I contributi dovuti in autoliquidazione per l'anno 2020 potranno essere corrisposti, previa scelta obbligatoria e irrevocabile, con le seguenti modalità alternative:

- nelle consuete due rate **con scadenza 31.7 e 31.12** a mezzo MAV. E' la scelta più flessibile in quanto consente di frazionare il pagamento. La data di pagamento della prima rata può essere variata a condizione che il pagamento delle due rate avvenga entro il 31.12.2020;
- **in unica soluzione entro il 31.12.2020**, a mezzo MAV senza interessi e sanzioni;
- **in due rate annuali di pari importo con scadenza 31.03.2021 e 31.03.2022**, a mezzo MAV **maggiorate dell'interesse dell'1,50%**, su base annua, senza sanzioni; tale interesse verrà

calcolato con riferimento alla prima rata dal 01.01.2021 al 30.03.2021 e per la seconda dal 01.01.2021 al 30.03.2022.

- **mediante iscrizione nel ruolo 2021** (ruolo che sarà formato a ottobre 2021), maggiorati degli interessi nella misura dell'1,50%, che saranno calcolati a decorrere dal 01.01.2021 al 31.10.2021 (data di formazione del ruolo) senza sanzioni, con possibilità di chiedere ulteriori rateazioni direttamente al Concessionario (fino a 72 rate).

Nel caso la contribuzione complessivamente dovuta per contributo soggettivo e contributo integrativo risulti **inferiore a € 30,00 il versamento dovrà essere effettuato necessariamente entro il 31.12.2020.**

Vige il principio della tolleranza nel ritardo nel versamento dei contributi che, se contenuto **entro gli otto giorni successivi alla data della scadenza**, ovvero entro l' 08.01.2021, esclude l'applicazione di sanzioni.

Tale tolleranza per il mod. 5/2020 è estesa all'invio della dichiarazione.

Nel caso di ritardo dell'invio del modello 5/2020, oltre l'8.01.2021, il termine dal quale considerare un eventuale inadempimento contributivo viene ricondotto al 31.12.2020.

Resta confermata al 31.12.2020, con la tolleranza degli otto giorni la data di scadenza:

- per il versamento del contributo modulare volontario relativo all'anno 2019 (rata unica) per chi ha esercitato l'opzione in fase di compilazione del modello 5/2020;
- per l'integrazione del versamento del contributo soggettivo per l'attribuzione della intera annualità (limitata ai primi otto anni di iscrizione).

La misura della contribuzione obbligatoria

Per l'anno 2019, **mod. 5/2020** la misura della contribuzione dovuta dagli iscritti in via ordinaria, che la procedura calcola in automatico, è pari al:

- **14,5%** per il calcolo del contributo soggettivo sul reddito netto professionale fino al tetto oltre il quale è dovuta la contribuzione del 3%;
- **4%** per il calcolo del contributo integrativo sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA.

Per i pensionati di vecchiaia retributiva, a partire dall'anno solare successivo alla maturazione dell'ultimo supplemento e per i pensionati di vecchiaia contributiva, la contribuzione dovuta è, invece, pari al:

- **7,25%** per il calcolo del contributo soggettivo dovuto sul reddito netto professionale fino al tetto oltre il quale è dovuta la contribuzione nella misura del 3%;
- **4%** per il calcolo del contributo integrativo dovuto sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA.

L'importo della contribuzione obbligatoria

Sul reddito

Il contributo minimo soggettivo dell'anno 2019 è pari a € 2.875,00.

Il tetto reddituale del 2019 è pari ad € 100.200,00.

Per coloro che per l'anno 2019 fruiscono, delle agevolazioni, ex art. 9 del Regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 della legge n. 247/2012, la misura della contribuzione è la seguente:

- per reddito netto professionale inferiore ad € 10,300,00 contributo minimo soggettivo pari a € 718,75 se il 2019 è ricompreso nei primi sei anni e € 1.437,50 se il 2019 è ricompreso nei successivi due;
- per reddito ricompreso fra € 10.300,00 e € 19.828,00 la contribuzione dovuta è pari a € 2.875,00 . Di € 1,437,50, per chi beneficia della riduzione alla metà;
- per reddito compreso fra € 19.828,01 e € 100.200,00 oltre ai minimi obbligatori è dovuto il 14,5% sulla parte di reddito eccedente € 19.828,00;
- per la parte di reddito professionale superiore a € 100.200,00 è dovuto il 3% . Tale importo non si computa ai fini previdenziali del dichiarante ma va in solidarietà.

Sul volume d'affari

Il contributo integrativo è dovuto nella misura percentuale del 4% sul volume di affari dichiarato dall'iscritto ai fini dell'IVA;

Esonero ex art. 10 del Regolamento

Per coloro cui è stata accolta per il 2019 la richiesta di esonero, **la contribuzione deve essere calcolata in misura percentuale del 14,5%** sull'effettivo reddito netto professionale fino al tetto reddituale di € 100.200,00 oltre il quale è dovuta la contribuzione nella misura del 3%, e nella misura del 4% sull'effettivo volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA. Il contributo dovuto, comunque, resta determinato nel limite massimo del contributo soggettivo complessivamente dovuto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di attuazione dei commi 8 e 9 dell'art. 21 della legge n. 247/2012

Modalità di pagamento dei contributi dovuti in autoliquidazione

Per il pagamento dei contributi in autoliquidazione si richiamano:

il servizio di predisposizione di M.Av. bancari personalizzati;

il servizio di pagamento tramite carta di credito **“Forense Card”**;

il servizio di predisposizione di ordini di bonifico e c/c postale personalizzati.

Dott.ssa Paola Ilarioni - Dirigente Normativa, Iscrizioni e Contributi Minimi